

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

—————

368° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	Pag.	3
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	24
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	27

---

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003

288<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2195) Deputato DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Antonino CARUSO dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (nuovo testo), 3.3, 3.4 e 3.5.

Il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.6 (nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 3.6 (ulteriore nuovo testo) e recuperando in tal modo la previsione, contenuta nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che esclude per il soggetto che concede la fideiussione il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Ha la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, riferendosi alle previsioni in tema di fondo di solidarietà e specificatamente alle proposte del relatore sulla durata dell'obbligo di contribuzione, sull'entità del contributo, e sul periodo interessato, di cui al successivo emendamento 3.11 (nuovo testo), considera pregiudiziale la conoscenza del numero dei soggetti potenzialmente interessati per poter effettuare qualsiasi valutazione circa l'efficacia dell'intervento che si sta ponendo in essere. La complessità dell'analisi suggerirebbe di lasciare al Governo, in considerazione degli strumenti di cui può disporre, il potere di determinare con esattezza tali parametri e, con l'occasione, ribadisce l'opportunità che il fondo assicuri una tutela che sia la più ampia possibile per le situazioni pregresse che

sono state interessate da situazioni di dissesto. Manifesta conclusivamente la sua preferenza per un testo, come quello approvato dalla Camera dei deputati, che ponga criteri di delega elastici per consentire al Governo di poter calibrare la portata dell'intervento in attuazione della delega.

Il presidente RELATORE ritiene invece preferibile che sia il Parlamento ad operare le necessarie scelte assumendosi le conseguenti responsabilità politiche e richiama l'attenzione sull'importanza di assicurare sul punto un equilibrato temperamento tra l'interesse di quanti aspirano ad essere beneficiari del fondo e quello dei nuovi acquirenti sui quali verrebbe invece a gravare in sostanza tutto il peso della contribuzione, formalmente posta a carico dei costruttori.

Dopo un breve intervento del senatore FASSONE (*DS-U*) – che, considerato il carattere temporaneo del fondo di solidarietà, reputa preferibile estenderne il suo ambito applicativo – il presidente RELATORE invita ciascuno dei componenti della Commissione presenti a fornire una indicazione chiara sui criteri che sono stati proposti con i suoi emendamenti 3.6 (ulteriore nuovo testo) e 3.11 (nuovo testo) e, precisamente, sull'importo da garantire con le fideiussioni, sulla durata dell'obbligo di contribuzione, sull'entità della stessa, e sul periodo da considerare per l'individuazione dei potenziali beneficiari del fondo.

Seguono brevi interventi del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) – che ribadisce la sua preferenza per un testo che lasci al Governo la possibilità di calibrare l'intervento dell'istituendo fondo di solidarietà e, in subordine, alla luce del criterio che ritiene preferibile che è quello di ampliare il più possibile l'ambito dei potenziali destinatari, suggerisce di indicare un periodo di dieci anni da riferire sia alla durata dell'obbligo di contribuzione sia alla situazione pregresse da tutelare – e del senatore BUCCIERO (*AN*) – che invita a riflettere sugli effetti che la previsione di una garanzia che copra tutto o buona parte del rischio che corre l'acquirente è comunque in grado di determinare sui comportamenti dei soggetti interessati, ritenendo non commendevole che la legge finisca per scoraggiare quella necessaria prudenza ed avvedutezza che dovrebbe invece guidare sempre i contraenti nelle loro negoziazioni.

Per il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), il disegno di legge si occupa di un problema che costituisce una vera e propria anomalia economico-sociale e consegue all'assenza di strumenti ed interventi adeguati dello Stato diretti a prevenire il fenomeno. Ritiene infatti che le cause dei problemi che l'articolato affronta devono ricondursi per lo più ad una carenza di informazioni, all'assenza della vigilanza dello Stato e, prima ancora, di una normativa che provveda in tal senso, aspetti questi che suggerirebbero ben altre soluzioni e proposte di intervento. Passa quindi a considerare il merito delle proposte del relatore e, in proposito, non valuta positivamente l'eventualità di prevedere una copertura integrale

del rischio dell'acquirente, anche se forse potrebbe prevedersi una soglia minima di copertura superiore al sessanta per cento. Suggestisce poi di elevare a dieci anni la durata dell'obbligo di contribuzione.

Segue una breve replica del senatore BUCCIERO (AN) che sottolinea come il fondo di solidarietà alimentato dalle fideiussioni, costituisca una soluzione che, ancorché non ottimale, è pur sempre uno strumento che riempie un vuoto rispetto al bisogno di tutela degli acquirenti che sono stati coinvolti in situazioni di crisi delle imprese venditrici e che va quindi apprezzata anche alla luce delle difficoltà, oggi esistenti, di reperire risorse da porre a carico della collettività.

Il presidente RELATORE, rifacendosi alle considerazioni del senatore Bucciero, invita a riflettere sul fatto che la legge offre comunque un ristoro, anche se probabilmente non integrale, a pretese altrimenti destinate a rimanere insoddisfatte. La necessità di intervenire in materia si giustifica per i caratteri che negli ultimi anni ha assunto il fenomeno considerato dal disegno di legge in titolo in relazione a tutta una serie di concause dello stesso – anche riferibili a taluni orientamenti giurisprudenziali – che fanno oggi ritenere che le situazioni di crisi costituiscono una patologia del sistema economico, piuttosto che un dato ineliminabile e per certi versi fisiologico dello stesso.

Il senatore FASSONE (DS-U) ritiene accettabile la soglia minima del sessanta per cento proposta dal relatore per le fideiussioni, così come l'indicazione della durata di sette anni prevista per l'obbligo di contribuzione. Propone invece che l'entità della stessa sia determinata attraverso l'applicazione del criterio del due per mille al fine di consentire un più ampio ristoro delle pretese insoddisfatte dei potenziali beneficiari del fondo. Ribadisce con l'occasione le osservazioni già espresse nel corso della passata seduta circa la necessità che le banche non siano lasciate del tutto indenni dalle conseguenze derivanti dalle situazioni di crisi in esame, anche perché gli appare a dir poco inopportuno che, invece, con l'approvazione della legge, le stesse risulteranno ulteriormente avvantaggiate rispetto ad un quadro normativo che già le pone in una posizione di indubbio privilegio. Con l'occasione auspica altresì che si intervenga sull'articolo 2775 bis del codice civile al fine di assicurare al promissario acquirente una posizione rafforzata rispetto ai crediti vantati dalla banca.

Il senatore NESSA (FI) manifesta la sua preferenza per l'indicazione della soglia minima del 60 per cento quanto alle fideiussioni e per la durata di sette anni per l'obbligo di contribuzione. Ritiene invece di non esprimere una preferenza riguardo alla percentuale che determina la somma destinata ad alimentare il fondo medesimo.

Il senatore TIRELLI (LP), riferendosi ai possibili beneficiari del fondo, ritiene che andrebbero operate alcune opportune distinzioni in

quanto non tutte le posizioni sembrano meritare di ricevere la medesima tutela. Ci sono infatti situazioni – quali quelle di coloro che hanno acquistato attraverso televendite che reclamizzano immobili dai prezzi incredibili ove rapportati al mercato – che presentano caratteri indubbiamente diversi dai casi di quei cittadini che, ad esempio, si sono costituiti in cooperativa per realizzare nel loro paese la casa di prima abitazione. Nel primo esempio è infatti difficile negare che vi sia stata con molta probabilità una minore attenzione ed avvedutezza, forse provocata dall'impiego del mezzo mediatico, non del tutto comprensibile e giustificabile rispetto invece alle altre situazioni nelle quali in molti casi, nonostante non sia mancato un atteggiamento di prudenza, si sono comunque verificati effetti pregiudizievoli; si tratta di aspetti che dovrebbero indurre a ritenere ragionevole una previsione in conseguenza della quale i primi siano posti in una posizione meno vantaggiosa degli altri rispetto alle erogazioni del fondo.

Si dichiara poi d'accordo sulla soluzione di estendere la platea dei possibili beneficiari del fondo di solidarietà con riferimento alle situazioni di insolvenza verificatesi nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore SEMERARO (AN) reputa necessario un ulteriore abbassamento della soglia minima indicata per le fideiussioni, ritenendo che il cinquanta per cento potrebbe costituire una indicazione adeguata a realizzare un giusto bilanciamento degli interessi più volte richiamati. Ritene, infine, tutto sommato condivisibile il suggerimento di indicare in dieci anni il periodo di tempo da prendere in considerazione per la tutela delle situazioni pregresse.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver premesso di non essere del tutto convinto dell'opportunità che la materia debba costituire oggetto di un'iniziativa legislativa per tutte le possibili implicazioni dell'intervento che sono emerse nel corso della discussione, dichiara comunque di aderire alla proposta del senatore Semeraro, quanto alla soglia minima per le fideiussioni, ed a quella del senatore Zancan, circa il periodo da prendere a riferimento per l'individuazione dei beneficiari del fondo e per la durata degli obblighi di contribuzione. Considera quindi accettabile il suggerimento di elevare al due per mille la percentuale sulla cui base determinare la misura della contribuzione. Conclude osservando come tra le cause di molti dissesti si possano anche, in un certo qual modo, addurre taluni orientamenti non rigorosi, da parte della giurisprudenza, nella determinazione delle pene per i reati di bancarotta fraudolenta, che, consentendo in molti casi l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale, finiscono per non determinare quell'effetto di deterrenza che è invece quanto mai necessario per evitare il ripetersi di tali illeciti.

Il senatore BUCCIERO (AN) interviene per chiarire come dalle sue precedenti affermazioni non si debba in alcun modo trarre la conclusione che egli considera gli acquirenti incappati in situazioni di dissesto degli sprovveduti ma che ha inteso semplicemente affermare come sia necessario evitare una legislazione che, tutelando sempre e comunque l'acquirente, finisca per indurre gli stessi a tenere comportamenti poco attenti ed imprudenti, e che conseguentemente andrebbe in direzione contraria a quei principi che, invece, ispirano da sempre la disciplina in materia di autonomia negoziale. Riferendosi poi alle considerazioni del senatore Fassone sullo scarso coinvolgimento delle banche reputa difficile rimproverare alle stesse comportamenti che invece sono rispondenti alla loro missione istituzionale e sono coerenti con il quadro normativo vigente, giustificato da esigenze di tutela del risparmio, anche se è pur vero che molto spesso le banche fondano la loro istruttoria sulla meritevolezza in ordine alla concessione del credito quasi esclusivamente sulle garanzie offerte piuttosto che, come dovrebbe essere, sulla valutazione delle prospettive dell'iniziativa economica a finanziare la quale è diretto l'investimento.

Conclude quindi concordando con la proposta del presidente circa la soglia minima da indicare per le fidejussioni e con quella di elevare al due per mille la percentuale da applicare per la determinazione del contributo.

Il presidente RELATORE osserva come, alla luce degli interventi svolti, si può affermare che incontrano il sostegno della maggioranza della Commissione le proposte di indicare, per le fidejussioni, la soglia minima del sessanta per cento, per la determinazione del contributo, la percentuale del due per mille, per la durata dell'obbligo di contribuzione, i dieci anni e per la individuazione dei possibili beneficiari il periodo che va dal 31 dicembre 1993 alla data di entrata in vigore della legge in esame, corrispondente per l'appunto a circa dieci anni.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 3.6 (ulteriore nuovo testo) e risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.8 e 3.9, nonché l'emendamento 3.7 limitatamente alla parte relativa alla lettera b).

Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l'emendamento 3.7, per la parte non preclusa, riformulandolo nell'emendamento 3.7 (nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono approvati all'unanimità l'emendamento 3.7 (nuovo testo) e l'emendamento 3.10 (nuovo testo).

In considerazione di quanto emerso nel dibattito, il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.11 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 3.11 (nuovissimo testo). Ritira quindi l'emendamento 3.12.

Con il voto contrario del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) è approvato l'emendamento 3.11 (nuovissimo testo) e risulta conseguentemente precluso l'emendamento 3.13.

Si passa all'esame degli emendamenti 3.2 (nuovo testo), 3.3, 3.4 e 3.5 precedentemente accantonati.

Il presidente RELATORE, alla luce di quanto emerso nel dibattito svoltosi nella seduta pomeridiana di ieri, modifica l'emendamento 3.2 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 3.2 (ulteriore nuovo testo).

Posto ai voti è approvato all'unanimità l'emendamento 3.2 (ulteriore nuovo testo). Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il presidente RELATORE fa presente che, qualora dovesse essere approvato il successivo emendamento 3.15 (nuovo testo), in sede di coordinamento sarà necessario raccordare le disposizioni di tale emendamento con quelle dell'emendamento 3.2 (ulteriore nuovo testo) appena approvato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.5.

Il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.14 sopprimendo le parole «o suo o affine o parente in primo grado».

Posto ai voti è approvato all'unanimità l'emendamento 3.14 come modificato.

Il presidente RELATORE si sofferma sull'emendamento 3.15 (nuovo testo) prospettando l'opportunità di modificare la lettera *g-bis*) di tale emendamento sostituendo le parole «50 per cento» con le altre «20 per cento».

Il senatore FASSONE (*DS-U*) manifesta alcune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 3.15 (nuovo testo), pur essendo d'accordo sul merito dello stesso.

I senatori ZANCAN (*Verdi-U*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) dichiarano comunque di condividere la scelta sottesa all'emendamento 3.15 (nuovo testo), volta a limitare l'applicabilità della nuova normativa *in itinere* alle sole ipotesi di acquisto di un'abitazione per la quale sia possibile usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione.



Il presidente RELATORE modifica quindi l'emendamento 3.15 (nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 3.15 (ulteriore nuovo testo) e rappresentando alla Commissione l'opportunità di approvare la proposta emendativa in questa formulazione con l'intesa che in sede di coordinamento formale si cercherà di pervenire ad una più soddisfacente sistemazione del testo.

Conviene la Commissione.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 3.15 (ulteriore nuovo testo).

Con l'astensione del senatore FASSONE (*DS-U*), posto ai voti è approvato l'emendamento 3.16.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 3.100, nonché l'articolo 3 come emendato.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) annuncia il voto contrario.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo con le modificazioni allo stesso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere altresì lo svolgimento della relazione orale.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione già convocata per oggi, venerdì 14 novembre 2003, alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2195

### Art. 3.

#### 3.2 (ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) prevedere in favore dell'acquirente, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis, 2825-bis, del codice civile, e apportando – se del caso – le opportune modifiche alle disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, di fallimento ed altre procedure concorsuali ovvero aggiungendone di nuove alle stesse, l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente medesimo discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto di un immobile da costruire ovvero di chi, ancorché non abbia acquisito la condizione di socio di una cooperativa edilizia, risulti aver versato alla stessa almeno il quindici per cento del corrispettivo pattuito per l'assegnazione di un immobile da costruire;

a-bis) prevedere, che l'equa e adeguata tutela dei diritti dell'acquirente sia conseguita anche attraverso disposizioni che prevedono che tutte le somme corrisposte dagli acquirenti di un dato immobile da costruire, nonché tutti i diritti di natura reale o obbligatori relativi alla costruzione del medesimo, costituiscono un patrimonio separato, gestito dal costruttore, per la realizzazione dell'opera e per il soddisfacimento di tutte le relative obbligazioni;

a-ter) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie e la modifica dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

---

#### 3.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

«a) prevedere in favore dell'acquirente, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 2645-bis, 2775-bis, 2825-bis, del codice civile, e apportando – se del caso – le opportune modifiche alle disposizioni in materia di esecuzioni immobiliari, di fallimento ed altre procedure con-

corsuali ovvero aggiungendone di nuove alle stesse, l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente medesimo discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto di un immobile da costruire ovvero di chi, ancorché non abbia acquisito la condizione di socio di una cooperativa edilizia, risulti aver versato alla stessa almeno il cinquanta per cento del corrispettivo pattuito;

*a-bis)* prevedere, che l'equa e adeguata tutela dei diritti dell'acquirente sia conseguita anche attraverso disposizioni che prevedono che tutte le somme corrisposte dagli acquirenti di un dato immobile da costruire, nonché tutti i diritti di natura reale o obbligatori relativi alla costruzione del medesimo, costituiscono un patrimonio separato, gestito dal costruttore, per la realizzazione dell'opera e per il soddisfacimento di tutte le relative obbligazioni;

*a-ter)* prevedere, ai fini di cui alla lettera *a)*, la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie».

---

### 3.3

FASSONE, MACONI

*Alla lettera a), aggiungere, in fine:* «, in particolare prevedendo che:

*a.1)* l'azione revocatoria non è esercitabile dal curatore del fallimento qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT;

*a.2)* che, nel caso di cui al punto che precede, il promissario acquirente ha la scelta tra l'esecuzione del contratto, senza prestazione a carico del curatore diversa dalla consegna della porzione di immobile esistente, ovvero lo scioglimento dal contratto medesimo, in tal caso fruendo del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile;

*a.3)* che nel caso di indicazione degli importi imponibili coerenti con quanto disposto nel punto *a.1)*, non si applicano al promissario acquirente le disposizioni di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile;

*a.4)* che nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1939, n. 385, e successive modificazioni, sia previsto che, in caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte dello stesso, abbiano diritto alla suddivisione del finanziamento in quote sulla base dell'impegno assunto, e correlativamente al frazionamento dell'ipoteca a garanzia; e che il procedimento esecutivo non possa essere promosso, o se promosso sia sospeso, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente, avanzata a termini della proposizione che precede;».

---

**3.4**

FASSONE, MACONI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, anche limitando l'esperibilità delle azioni revocatorie»*

---

**3.5**

FASSONE, MACONI

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) prevedere l'inserimento nel codice civile, dopo l'articolo 1541, di una sezione terza, intitolata "Della vendita di edificio da costruire", nella quale sia stabilito che, nella situazione di cui al titolo, l'acquisto della proprietà in capo all'acquirente si verifichi immediatamente quanto al terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla porzione di edificio, ed in rapporto all'edificazione via via eseguita quanto all'edificio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni;».

---

**3.6 (ulteriore nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo non minore al sessanta per cento delle somme che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere, prima della stipula del contratto di compravendita o dell'atto di assegnazione».

*Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera b) sia rilasciata da una banca, assicurazione o altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del contratto ovvero a fallimento o ad altra procedura concorsuale, fatta esclusione per il caso dell'amministrazione controllata, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita; disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita restituzione di quanto indicato

al punto *b*), indipendentemente dalla durata dei procedimenti esecutivi o concorsuali eventualmente in corso a carico del costruttore ed escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile».

---

### **3.6 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo non minore al sessanta per cento delle somme riscosse e da riscuotere, dal medesimo, prima della stipula del contratto di compravendita o dell'atto di assegnazione».

*Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:*

«*c*) prevedere che la fideiussione di cui alla lettera *b*) sia rilasciata da una banca, assicurazione o altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui il costruttore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, in relazione all'immobile oggetto del compromesso ovvero a fallimento o ad altra procedura concorsuale, fatta esclusione per il caso dell'amministrazione controllata, dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, dei relativi interessi maturati e delle eventuali spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita».

---

### **3.7**

FASSONE, MACONI

*Al comma 1, lettera b) e lettera e), sostituire la parola: «ottenga» con le seguenti: «si munisca».*

---

### **3.7 (nuovo testo)**

FASSONE, MACONI

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ottenga» con la seguente: «fornisca».*

---

**3.8**

FASSONE, MACONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «procedura concorsuale» inserire le seguenti: «o esecutiva».*

---

**3.9**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**3.10 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della concessione edilizia» con le seguenti: «del permesso di costruire».*

---

**3.10**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «concessione edilizia», aggiungere le seguenti: «o del permesso di costruire».*

---

**3.11 (nuovissimo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) istituire un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale in un periodo non anteriore al 31 dicembre 1993 e non successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state in corso procedure di esecuzione immobiliare, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, ovvero di concordato preventivo, dichiarano di aver subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento della proprietà o dell'acquisizione del bene;

*f-bis) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il fondo di cui alla lettera f) siano reperite – senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o degli*

enti territoriali – attraverso la previsione e l’istituzione, per un periodo massimo di dieci anni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio da versare al Fondo di cui alla lettera *f*) e posto a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *b*), individuando lo stesso in misura non superiore al due per mille delle fideiussioni; prevedere che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la fideiussione; prevedere che la misura e le modalità del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il limite massimo indicato.

La misura e le modalità sono indicate, per la prima volta, nel decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge;

*f*-ter) individuare il soggetto gestore del fondo disponendo che tutti i relativi oneri di gestione siano a carico del fondo di solidarietà medesimo;

*f*-quater) prevedere che il fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni tenuto conto delle finalità del fondo; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fideiussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie degli acquirenti di cui alla lettera *f*) degli immobili ubicati nel territorio considerato dalla sezione medesima ed in subordine siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti; prevedere che le ulteriori modalità di gestione del fondo di solidarietà siano stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; prevedere che l’ente gestore del fondo di cui alla lettera *f*) che abbia corrisposto l’indennizzo nei casi previsti abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese».

---

### **3.11 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«*f*) istituire un fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito dell’insolvenza del costruttore intervenuta in un periodo non anteriore a cinque anni precedenti l’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, a fronte della quale siano o siano state in corso procedure di esecuzione immobiliare, di falli-

mento, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, ovvero di concordato preventivo, dichiarano di aver subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento della proprietà o dell'acquisizione del bene;

*f-bis)* prevedere che le risorse destinate ad alimentare il fondo di cui alla lettera *f)* siano reperite senza alcun onere per il bilancio dello Stato, delle Regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano – attraverso la previsione e l'istituzione, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, di un contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti a quanto previsto dalla lettera *b)*, individuando lo stesso in misura non superiore all'uno per mille delle fidejussioni ottenute;

*f-ter)* prevedere l'istituzione della Conferenza dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, disciplinandone le norme di funzionamento e attribuendogli la gestione del fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti di immobili da costruire, nonché disponendo che tutti i relativi oneri di funzionamento della Conferenza siano a carico del fondo di solidarietà medesimo;

*f-quater)* prevedere che il fondo sia articolato in 21 sezioni autonome in corrispondenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che i contributi siano imputati alle sezioni autonome del fondo sulla base del criterio della provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in relazione ai quali le fidejussioni sono richieste; prevedere che, soddisfatti gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese restitutorie degli acquirenti di cui alla lettera *f)* degli immobili ubicati nella regione o provincia autonoma considerata dalla sezione medesima ed in subordine siano utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti».

---

### 3.12

#### IL RELATORE

*Al comma 1, alla lettera g) premettere le seguenti parole:* «prevedere che gli oneri relativi alla gestione dei fondi di cui alla lettera *g)* siano prelevati dai fondi stessi; stabilire modalità uniformi per la gestione degli stessi; stabilire le modalità con cui le risorse possono essere trasferite tra diversi fondi al fine di ottimizzare il rendimento con riferimento alle aspettative degli aventi diritto».

---



**3.13**

FASSONE, MACONI

*Nella lettera f) dopo le parole: «da liquidazioni coatte» inserire le seguenti: «o dal fallimento».*

---

**3.14**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo soggetto o suo affine o parente in primo grado».*

---

**3.15 (ulteriore nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

«g-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nella sola ipotesi che l'acquirente dimostri di aver corrisposto per l'acquisto o per l'assegnazione, nel caso in cui egli sia socio di cooperativa, un importo non inferiore al venti per cento del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile da costruire;

g-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nei soli casi in cui l'acquirente sia ammesso ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione, nonché nel caso in cui l'acquirente abbia personalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa e con cui si sia obbligato alla vendita della propria prima abitazione ovvero nel caso in cui la stessa sia stata promessa in parziale o totale permuta a costruttore o a soggetto da questi indicato o a questi collegato anche e solo sotto il profilo meramente operativo. A tal fine si ha riguardo alla persona che si renderà l'effettivo beneficiario dell'acquisto. Se il beneficiario effettivo è persona diversa dallo stipulante le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano a condizione che lo stesso sia almeno un parente di primo grado dello stipulante e il contratto abbia data certa».

---

**3.15 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1 dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:*

«g-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nella sola ipotesi che l'acquirente dimostri di aver corrisposto per l'acquisto o per l'assegnazione, nel caso in cui egli sia socio di cooperativa edilizia, un importo non inferiore al cinquanta per cento del corrispettivo pattuito per l'acquisto dell'immobile da costruire;

g-ter) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applichino nei soli casi in cui l'acquirente sia ammesso ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge per l'acquisto della cosiddetta prima casa di abitazione, nonché nel caso in cui l'acquirente abbia personalmente stipulato contratto preliminare munito di data certa e con cui si sia obbligato alla vendita della propria abitazione ovvero nel caso in cui la stessa sia stata promessa in parziale o totale permuta a costruttore o a soggetto da questi indicato o a questi collegato anche e solo sotto il profilo meramente operativo. A tal fine si ha riguardo alla persona che si renderà l'effettivo beneficiario dell'acquisto. Se il beneficiario effettivo è persona diversa dallo stipulante le disposizioni di cui alle lettere precedenti si applicano a condizione che lo stesso sia almeno un parente di primo grado dello stipulante e il contratto abbia data certa».

---

**3.16**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**3.100**

IL RELATORE

*Sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo 39, comma 6, del testo unico bancario, e all'eventuale cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire, assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità presso la conservatoria dei registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa».

---

**3.0.1**

FASSONE, MACONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari  
per intervento fallimento dell'alienante)*

1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2775-ter. - *(Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto fallimento dell'alienante)*. – Il promissario acquirente persona fisica che abbia promesso di acquistare un bene immobile, da adibire ad abitazione per sé o per propri familiari conviventi, e abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nel caso di fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.

Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire ad abitazione per sé o per i propri familiari conviventi, per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita, purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.

Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è stato trascritto, o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo, quanto meno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2775-bis non si applicano nei casi in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è persona fisica, ovvero, nel caso di fallimento di persona giuridica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci, oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado"».

---

**3.0.2**

FASSONE, MACONI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche alla legge fallimentare  
e di cui al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267)*

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel numero 1) dell'articolo 67, dopo le parole: "anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui" inserire le parole: "al momento della relativa conclusione";

b) dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se l'acquirente conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

2-ter. L'azione revocatoria non è esercitabile qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-bis del codice civile risultino coerenti con gli indici del conto di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'ISTAT";

c) Il quinto comma dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha la scelta tra il chiedere l'esecuzione o lo scioglimento del contratto. Qualora egli scelga l'esecuzione del contratto, questa non comporta, a carico del curatore del fallimento, altra prestazione che quella di consegnare la parte esistente dell'immobile. Qualora il promissario acquirente scelga lo scioglimento del contratto, egli ha diritto di fare valere il proprio credito nel passivo, senza ulteriori risarcimenti, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2775-ter del codice civile"».

---

**3.0.3**

FASSONE, MACONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente***«Art. 3-bis.***(Modifiche al codice civile)*

1. Dopo l'articolo 1541 del codice civile sono inseriti la sezione e gli articoli seguenti:

*"Sezione III-bis. - (Della vendita di edificio da costruire). Art. 1541-bis. - (Nozione ed effetti). -* Nella vendita di edificio, o di porzione di edificio, che il venditore si obbliga a costruire su terreno di sua proprietà, o sopra il quale egli ha diritto di superficie, l'acquisto della proprietà o del diritto di superficie si verifica immediatamente quanto al terreno, o alla quota del diritto sul terreno corrispondente alla porzione di edificio, ed in rapporto all'edificazione via via eseguita quanto all'edificio o alla porzione di edificio e alle relative parti comuni.

Salvo il disposto del terzo comma, l'obbligazione di consegna del venditore sorge nel momento in cui la costruzione dell'edificio o della porzione di edificio è ultimata ed è rilasciata l'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità.

Se il venditore non adempie le sue obbligazioni, il compratore può, a sua scelta, ritenere la proprietà o il diritto di superficie, acquistato sul terreno e sulle opere già eseguite, chiederne la consegna ancorché la costruzione non sia ultimata, e chiedere altresì l'ulteriore adempimento, ovvero chiedere la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

*Art. 1541-ter. - (Contratto preliminare). -* Se si tratta di contratto preliminare, e la costruzione dell'edificio, o della porzione di edificio, non è ultimata entro il termine convenuto per inadempimento del promettente venditore, il promissario acquirente può, a sua scelta:

*a)* chiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto limitatamente al terreno e alle opere già eseguite, oltre al risarcimento del danno;

*b)* chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Nel caso di cui alla lettera *a)*, il promissario acquirente può altresì, a sua scelta, chiedere la consegna del terreno e delle opere già eseguite, di cui gli è trasferita la proprietà o il diritto di superficie, ovvero chiedere l'ulteriore adempimento, con riserva di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto relativamente alle opere non ancora eseguite, salvo sempre il risarcimento del danno. L'accoglimento della domanda di esecuzione specifica è in ogni caso subordinato all'esecuzione della

prestazione a carico del promissario acquirente, se già esigibile, o alla sua offerta reale".

2. Nell'articolo 1472 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "È fatta salva la disposizione dell'articolo 1541-*bis*".

### 3.0.4

FASSONE, MACONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo  
1° settembre 1993, n. 385)*

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 39, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato, o di parte dello stesso, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote, sulla base dell'impegno assunto, e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione presa.

*6-bis.* La richiesta di suddivisione del finanziamento in quote e di conseguente frazionamento dell'ipoteca a garanzia è presentata alla banca per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e la banca provvede entro il successivo termine di sessanta giorni, comunicando al richiedente e alle altre persone interessate di cui abbia conoscenza la propria proposta di suddivisione e di corrispondente frazionamento. La banca è tenuta a fornire gli elementi di calcolo in forza dei quali ha provveduto sulla richiesta e le altre spiegazioni eventualmente occorrenti. La proposta si intende accettata se il richiedente, o altra persona interessata, non comunica per iscritto, nel successivo termine di trenta giorni, le proprie osservazioni, anche con riferimento alla corrispondenza proporzionale tra l'effettivo valore delle singole unità immobiliari e le singole quote risultanti dalla suddivisione del finanziamento. Se la banca accoglie le osservazioni, provvede alla suddivisione e al frazionamento; nel caso contrario ne dà immediato e motivato avviso al richiedente e alle altre persone interessate. Nel caso in cui la banca non provveda a seguito della richiesta, ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del finanziamento in quote e del relativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia

siano oggetto di controversia, provvede ai relativi incombeni il presidente del tribunale in cui è situato l'immobile, su richiesta della parte che ne ha interesse, sentite le altre. Il presidente provvede con decreto alla suddivisione del finanziamento in quote e al correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia, stabilendo a carico di quale parte sia il costo del procedimento.

*6-ter.* Il procedimento esecutivo previsto dall'articolo 41 non può essere promosso, e se iniziato deve essere sospeso, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata a norma del comma *6-bis*, ovvero fino a quando non risulti emesso il decreto di cui allo stesso comma. Nel caso in cui la banca non provveda sulla richiesta, ovvero nel caso in cui la suddivisione del finanziamento in quote abbia luogo successivamente al termine di trenta giorni previsto dal comma *6-bis* con accoglimento delle osservazioni svolte dal debitore o da altra parte interessata, gli interessi contrattualmente pattuiti o comunque dovuti sulle somme mutate sono dovuti a partire dal novantesimo giorno successivo alla richiesta di cui al comma *6-bis*, e sino al giorno in cui la suddivisione ha luogo".

*b)* all'articolo 41, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"*6-bis.* Nel caso di fallimento il promissario acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice delegato, nel contratto di finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di versare alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese relative all'unità immobiliare promessagli in vendita. La dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento è notificata al curatore fallimentare e all'istituto bancario entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento della parte promittente venditrice. Il promissario acquirente, se ciò non è prima avvenuto, a norma dell'articolo 39 e nelle forme dallo stesso previste, che la banca provveda alla suddivisione del finanziamento dell'ipoteca a garanzia in proporzione all'effettivo valore della singola unità immobiliare"».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003

**419<sup>a</sup> Seduta (prima antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze  
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**IN SEDE REFERENTE****(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006**

– Prima Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 **(2513-bis)**

– Seconda Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 **(2513-ter)**

(Esame)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra le Note di variazioni in titolo, ricordando che gli effetti complessivi della manovra di finanza pubblica per l'anno 2004 e sono recepiti dal bilancio dello Stato attraverso due specifiche note di variazione, corrispondenti ai provvedimenti legislativi di cui si compone la predetta manovra: la prima – espressione della legislazione vigente – si riferisce agli effetti del decreto legge n. 269 del 2003 comprensivi delle modifiche apportate in sede di discussione parlamentare al Senato della Repubblica; la seconda introduce in bilancio gli effetti del disegno di legge finanziaria.

L'effetto complessivo delle misure introdotte dal Senato con i suddetti provvedimenti sui saldi del bilancio dello Stato è sostanzialmente neutrale, in quanto a fronte di maggiori spese per circa 154 milioni di euro netti, si sono reperite risorse aggiuntive per 156 milioni di euro.

Con riferimento alla manovra complessiva, gli effetti positivi sulle entrate derivano in particolare dalla dismissione degli immobili, dal condono edilizio e dal concordato preventivo. Relativamente alla spesa il mi-



glioramento è ascrivibile alla riduzione di quella per interessi conseguente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A.

Complessivamente il predetto decreto contribuisce alla manovra di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare per circa 14.730 milioni di euro.

Gli interventi in materia di spesa (circa 7.400 milioni di euro) sono concentrati principalmente nel disegno di legge finanziaria e sono finalizzati al rilancio dell'economia e al sostegno della domanda attraverso una serie di misure che interessano la famiglia, l'occupazione, i rinnovi contrattuali, gli sgravi fiscali, essenzialmente nel settore agricolo, nonché il finanziamento degli investimenti per infrastrutture e per la ricerca e l'innovazione.

Alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore MORANDO (*DS-U*), in merito all'assenza di una modifica al disegno di legge di bilancio concernente il totale generale delle entrate, replica il sottosegretario VEGAS ricordando che nel disegno di legge del bilancio il totale delle entrate viene definito per differenza tra i saldi approvati e il totale generale della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulle Note di variazione in titolo.

A conclusione dell'intenso calendario dei lavori che ha impegnato la Commissione per l'esame, in sede referente e consultiva, dei documenti di bilancio, il presidente AZZOLLINI ringrazia inoltre i componenti della Commissione e il sottosegretario Vegas per il proficuo apporto arrecato ai lavori stessi nonché, anche a nome degli altri componenti della Commissione, gli Uffici del Senato per il fattivo contributo arrecato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione è convocata per una seconda seduta antimeridiana, al termine dei lavori dell'Assemblea, al fine di esaminare, per i profili di competenza, ove conclusa la sessione di bilancio, il disegno di legge n. 2175-B.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta antimeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

**420<sup>a</sup> Seduta (seconda antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2175-B) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente relatore AZZOLLINI (*FI*), riferisce alla Commissione sul testo, nuovamente modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati, del disegno di legge recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo, invitando la Commissione a formulare un parere non ostativo, non riscontrando profili meritevoli di rilievi, per quanto di competenza.

Verificata la presenza del numero legale, con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, la Commissione approva il parere di nulla osta proposto dal Presidente relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che le odierne sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, alle ore 15 e alle ore 15,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

## INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 2003

**166<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Nuova proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (n. 81-bis)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Esame. Parere favorevole a maggioranza dei due terzi dei componenti)

Il presidente PONTONE avverte che il Consiglio dei Ministri, in data odierna, ha confermato la proposta di nomina dell'ingegner Ortis quale Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La nuova proposta è stata tempestivamente deferita alla Commissione. Propone di esprimere parere favorevole su di essa.

Si procede quindi a scrutinio segreto alla votazione, cui partecipano i senatori BARATELLA (*DS-U*), D'ANDREA (*Mar-DL-U*) (in sostituzione del senatore Bastianoni), BETTAMIO (*FI*), CASILLO (*SDI*), CHIUSOLI (*DS-U*), COVIELLO (*Mar-DL-U*), CRINÒ (*Misto-NPSI*), DEBENEDETTI (*DS-U*), DE RIGO (*FI*), D'IPPOLITO (*FI*), GARRAFFA (*DS-U*), IERVOLINO (*UDC*), IZZO (*FI*), MACONI (*DS-U*), DEMASI (*AN*) (in sostituzione del senatore Massucco), MONTI (*LP*), MUGNAI (*AN*), PONTONE (*AN*), SAMBIN (*FI*), SEMERARO (*AN*), LIGUORI (*Mar-DL-U*) (in sostituzione della senatrice Toia), TRAVAGLIA (*FI*) e TUNIS (*UDC*).

La proposta di parere favorevole risulta accolta con 20 voti a favore, 1 astenuto e 2 schede bianche.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

